

Prot. n. 25616/RI

**IL DIRETTORE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA
SUL LAVORO**

Oggetto: annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21 nonies l. 241/90 del provvedimento di esclusione prot. n. 21290/RI del 09/09/2016, a carico della ditta Gibertini Elettronica S.r.l., nell'ambito della procedura per l'affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione delle strumentazioni scientifiche in dotazione presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane.

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora applicabile;

VISTO il “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” approvato dal Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Dogane nella seduta del 19 giugno 2012;

VISTI il Regolamento di Amministrazione deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000 e modificato successivamente dal Comitato di gestione nella seduta del 7 febbraio 2012 e il Regolamento di Contabilità approvato con delibera n. 255 dal Comitato di Gestione nella seduta del 1° dicembre 2014;

Premesso che:

- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con determina prot. n. 8975/RI del 12 aprile 2016, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione delle strumentazioni scientifiche in dotazione presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane;
- detto affidamento è stato suddiviso in cinque lotti funzionali divisi per tipologia di apparati;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 077-137125 del 20/04/2016;

- l'avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° Serie Speciale n.47 del 27 aprile 2016 e sui seguenti quotidiani: Il Corriere della Sera, La Notizia, Il Giornale – edizione locale ed il Corriere Roma;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte era il 15 giugno 2016;
- a seguito di tale procedura la Società Gibertini Elettronica S.r.l. ha presentato, entro i termini previsti dai documenti di gara, offerta per i servizi relativi al lotto n.1 (bilance e distillatori enologici);
- l'apertura dei plichi pervenuti è stata effettuata in due sedute pubbliche del 12 luglio 2016 e del 2 agosto 2016;
- il RUP, con nota prot. 100445/RU del 07/09/2016, ha trasmesso gli esiti della procedura di gara e le relative proposte di aggiudicazione;

Considerato che a seguito del controllo dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, mediante l'utilizzo del sistema AVCPass gestito dall'A.N.A.C., è emerso che sul Casellario informatico di cui all'art. 80 comma 5 lett. g) del Decreto Legislativo n. 80/2016 era iscritta a carico della Gibertini Elettronica S.r.l. una annotazione del 21 maggio 2015 con cui si segnalava l'esclusione da una gara pubblica a causa di una *“falsa dichiarazione” “rilevata in fase di comprova dei requisiti di carattere generale ex art.38, comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/2006”*;

Tenuto conto che nella suddetta annotazione, tuttavia, non veniva indicata la durata ed il termine finale di efficacia della sanzione comminata alla Gibertini dall'A.N.A.C.;

Considerato che nella specie, in particolare, l'iscrizione riportava il seguente testo: “La S.A. Nucleco S.p.a. (C.F. 05081150582) ha comunicato di aver escluso l'operatore economico Gibertini Elettronica S.r.l. (C.F. 04434200152) con sede in Via Bellini, 37, 20026 – Novate Milanese (MI), dalla gara per l'affidamento della “fornitura di bilance da laboratorio e accessori” ed ha anche segnalato la falsa dichiarazione per aver rilevato, in fase di comprova dei requisiti di carattere generale ex art. 38, comma 1 lett. c) d.lgs. 163/2006 una evidenza penale non dichiarata a carico del sig. Benvenuto Gibertini, amministratore delegato della società”.

Visto l'art. 80 comma 12 del D.Lgs 50/2016 che dispone che: *“In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della*

presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia”;

Visto il provvedimento prot. n. 21290/RI del 09/09/2016 con cui questa Amministrazione escludeva dalla gara la Gibertini Elettronica S.r.l. attesa la sussistenza dell'iscrizione suddetta sul casellario dell'ANAC all'atto dell'esclusione;

Considerato che, con ricorso al TAR del Lazio notificato il 06/10/2016 la Gibertini Elettronica S.r.l. impugnava il provvedimento di esclusione adducendo che, a seguito della falsa dichiarazione di cui all'annotazione sopra citata, l'A.N.A.C. aveva comminato una sanzione pecuniaria nonché la sanzione interdittiva di un mese di sospensione dalla partecipazione alle gare pubbliche, decorrente dalla data di pubblicazione dell'annotazione e che, pertanto, la sanzione aveva cessato i suoi effetti già in data 21/06/2015;

Considerato che, con nota prot. n. 115830/RU del 13/10/2016 la Direzione Centrale Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro – Ufficio acquisti, richiedeva all'Anac di “...confermare la vigenza degli effetti sanzionatori a carico della società Gibertini conseguenti all'annotazione (tuttora presente) della stessa nel Casellario Informatico degli operatori economici dei contratti pubblici delle Società”;

Considerato che, con successiva nota prot. n. 0156008 del 21/10/2016, l'Anac rendeva noto che “Il Consiglio dell'Autorità, con decisione n. 186-S del 30/04/2015, ha irrogato, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione interdittiva pari a mesi 1 (uno) di sospensione dalla partecipazione alle procedure di gara e dall'affidamento di subappalti, con annotazione nel casellario, ai sensi dell'art. 38 comma 1, d.lgs. 163/2006. Ciò posto si rappresenta che l'iscrizione nel casellario informatico è efficace, nel senso che produce effetti escludenti, solo per il periodo corrispondente alla durata della sanzione interdittiva inflitta dall'Autorità, ma tali effetti possono essere fatti valere anche dopo, tutte le volte in cui la verifica venga eseguita successivamente allo spirare del termine di interdizione.”;

Considerato che questa Amministrazione non era a conoscenza della durata della sanzione, né essa era altrimenti conoscibile all'interno del sistema di pubblicità all'uopo previsto dall'ANAC non essendo la stessa indicata nell'annotazione presente nel casellario all'atto dell'iscrizione ed anche successivamente alla stessa;

Considerato che l'ANAC non ha provveduto alla cancellazione prescritta dall'art. 80 né ha indicato all'interno dell'annotazione il termine finale di efficacia della sanzione interdittiva;

Valutata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21 nonies della l. 241 del 1990 secondo cui "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'*articolo 21-octies*, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge."

Ritenuto, pertanto, non sussistente il presupposto ostativo all'aggiudicazione posto a base del provvedimento di esclusione prot. n. 21290/RI del 09/09/2016, recante l'esclusione della società dalla procedura di gara in oggetto;

Ritenute sussistenti le ragioni di interesse pubblico richieste dal citato art. 21 nonies l. 241/90.

DETERMINA

L'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/1990, per i motivi di cui in premessa, del provvedimento prot. n. 21290/RI del 09/09/2016 di esclusione della società Gibertini Elettronica S.r.l. dalla gara a procedura aperta per l' affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione delle strumentazioni scientifiche in dotazione presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane.

Per l'effetto di quanto sopra, si dispone la riammissione della Gibertini Elettronica S.r.l. alla procedura di gara indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 077-137125 del 20/04/2016 e avviso di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° Serie Speciale n.47 del 27 aprile 2016.

Roma, 28/10/2016

Il Direttore Centrale
Dott. Paolo Lo Surdo
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93